



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

# **Rapporto sui risultati**

**della**

**consultazione**

**sulla**

**revisione dell'ordinanza sui  
documenti d'identità dei cittadini svizzeri**

**Ufficio federale di polizia fedpol  
marzo 2009**

## Indice

I. Lista dei destinatari e dei partecipanti alla procedura di consultazione con abbreviazioni	4
Cantoni .....	4
Partiti politici .....	4
Organizzazioni, associazioni e cerchie interessate .....	5
Altri partecipanti alla consultazione.....	5
II. Elenco delle altre abbreviazioni .....	6
1. Introduzione .....	7
2. Oggetto della consultazione.....	7
2.1. Nuova procedura di rilascio .....	7
2.2. Emolumenti.....	8
2.3. Validità.....	8
3. Valutazione complessiva del progetto .....	9
4. Rassegna delle singole modifiche contenute nell'avamprogetto.....	12
4.1. Tipi di passaporto (art. 2 cpv. 2) e scelta del passaporto.....	12
4.2. Validità del passaporto biometrico (art. 5 cpv. 1 e art. 55 cpv. 3) .....	12
4.3. Soppressione della prova a discarico (art. 5 cpv. 3) .....	14
4.4. Possibilità di prorogare la validità del passaporto (art. 5 cpv. 4 e 5).....	14
4.5. Documenti d'identità ordinari (art. 6).....	14
4.6. Consultazione dell'autorità di rilascio competente per il passaporto provvisorio (art. 7 cpv. 1) .....	15
4.7. Nuova procedura di rilascio: in generale (art. 9 - 14a).....	15
4.8. Diverse possibilità di richiesta (art. 9 cpv. 1).....	16
4.9. Possibilità di portare una foto (art. 9 cpv. 2) .....	17
4.10. Fonte di dati personali (art. 10).....	18
4.11. Dati da Infostar (integrazione dell'art. 10 cpv. 5).....	20
4.12. Obbligo di presentarsi personalmente / verifica dell'identità (art. 12).....	21
4.12.1. <i>Verifica dell'identità</i> .....	21
4.12.2. <i>D deroghe all'obbligo di presentarsi personalmente</i> .....	21
4.12.3. <i>Possibilità di presentarsi personalmente per persone immatricolate all'estero</i> .....	22
4.13. Registrazione della fotografia e delle impronte digitali (art. 13) .....	22
4.14. Messa sotto tutela / affidamento (art. 13a cpv. 1).....	23
4.15. Contenuto del documento d'identità (art. 14).....	23
4.15.1. <i>Contenuto del documento d'identità in senso stretto (art. 14 cpv. 1)</i> .....	23
4.15.2. <i>Registrazione dei luoghi d'origine (art. 14 cpv. 2)</i> .....	24
4.16. Impronte digitali come ulteriore elemento del passaporto (art. 14a cpv. 1 lett. c) .....	24
4.17. Segnalazione di carte d'identità scadute (art. 23 cpv. 1) .....	25
4.18. Restituzione dei vecchi documenti d'identità (art. 25 cpv. 2) .....	25
4.19. Consegna (art. 27).....	25
4.20. Stazioni di controllo (art. 27a).....	26
4.21. Diritti d'accesso (art. 30).....	26
4.21.1. <i>Eliminazione di un periodo concernente la consultazione dei dati (al cpv. 2)</i> .....	26
4.21.2. <i>Identificazione mediante il cognome</i> .....	27
4.22. Comunicazione dei dati per scopi amministrativi / statistici (art. 31).....	27
4.23. Sicurezza della procedura di rilascio (art. 37a).....	27
4.24. Finanziamento dei sistemi di registrazione (art. 44).....	29
4.25. Emolumenti per i documenti d'identità (art. 45 e allegato 2).....	29
4.26. Emolumenti per altre prestazioni (art. 46 cpv. 2 e allegato 2).....	30

4.27. Adeguamento degli emolumenti (art. 48 cpv. 1) .....	30
4.28. Rilascio a titolo gratuito di un documento d'identità sostitutivo (art. 52 cpv. 4 e 7) .....	31
4.29. Periodo transitorio (art. 61 <sup>ter</sup> e 61 <sup>quater</sup> ).....	32
4.30. Allegato 1 ( <i>ad</i> art. 30 cpv. 1).....	33
4.31. Allegato 2.....	33

## **I. Lista dei destinatari e dei partecipanti alla procedura di consultazione con abbreviazioni**

### **Cantoni**

AG	Consiglio di Stato Argovia
AI	Consiglio di Stato Appenzello Interno
AR	Consiglio di Stato Appenzello Esterno
BE	Consiglio di Stato Berna
BL	Consiglio di Stato Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato Basilea Città
FR	Consiglio di Stato Friburgo
GE	Consiglio di Stato Ginevra
GL	Consiglio di Stato Glarona
GR	Consiglio di Stato Grigioni
JU	Consiglio di Stato Giura
LU	Consiglio di Stato Lucerna
NE	Consiglio di Stato Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato Nidvaldo
OW	Consiglio di Stato Obvaldo
SG	Consiglio di Stato San Gallo
SH	Consiglio di Stato Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato Soletta
SZ	Consiglio di Stato Svitto
TI	Consiglio di Stato Ticino
TG	Consiglio di Stato Turgovia
UR	Consiglio di Stato Uri
VD	Consiglio di Stato Vaud
VS	Consiglio di Stato Vallese
ZG	Consiglio di Stato Zugo
ZH	Consiglio di Stato Zurigo

### **Partiti politici**

PCS	Partito cristiano sociale
PLR	Partito liberale radicale
PSS	Partito socialista svizzero

UDC                      Unione democratica di centro

### **Organizzazioni, associazioni e cerchie interessate**

ACS                      Associazione dei Comuni Svizzeri  
ASCA                    Associazione svizzera del controllo abitanti  
AVZ                      Aargauischer Verband für Zivilstandswesen  
CIP-N                    Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale  
CP                        Centre Patronal  
CSC                      Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile  
FUCP                    Federazione degli uffici cantonali dei passaporti<sup>1</sup>  
SAB                      Gruppo svizzero per le regioni di montagna  
                              (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete)  
SIC Svizzera            Società svizzera degli impiegati di commercio  
UCS                      Unione delle città svizzere  
USAM                    Unione svizzera delle arti e mestieri<sup>2</sup>  
USI                      Unione svizzera degli imprenditori  
USS                      Unione sindacale svizzera

### **Altri partecipanti alla consultazione**

ACF                      Associazione Commercianti Foto Svizzeri  
GCH                      dirittifondamentali.ch  
MPC                      Ministero pubblico della Confederazione  
UFSC                    Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile  
VAE                      Verband Aargauer Einwohnerkontrollen

---

<sup>1</sup> I Cantoni OW, UR, VS e ZG rimandano esplicitamente al parere della FUCP.

<sup>2</sup> L'USAM rinvia in alcuni punti direttamente al parere del 15 settembre 2008 della Chambre Vaudoise des Arts et Métiers.

## **II. Elenco delle altre abbreviazioni**

AP LDI	Avamprogetto di revisione della legge sui documenti d'identità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
cfr.	confronta
CHF	franchi svizzeri
CSI-DFGP	Centro servizi informatici del DFGP
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
FF	Foglio federale
ISA	Sistema d'informazione sui documenti d'identità
LDI	Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità; RS 143.1)
ODI	Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, RS 143.11)
PMI	Piccole e medie imprese
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
seg. / segg.	seguinte / seguinti

## 1. Introduzione

Con decisione del 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di inviare in consultazione l'avamprogetto di revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri unitamente al relativo rapporto esplicativo. La procedura di consultazione si è conclusa il 10 ottobre 2008.

L'avamprogetto e il rapporto esplicativo sono stati inviati a 60 destinatari. 41 di essi hanno fatto pervenire il proprio parere (tutti i Cantoni, i partiti PCS, PLR, PS e UDC, le associazioni, autorità e organizzazioni seguenti: ACS, ASCA, CIP-N, CP, CSC, FUCP, SAB, UCS, USAM, USI e USS). Altri sei pareri sono pervenuti da partecipanti che hanno preso parte spontaneamente alla consultazione (ACF, AVZ, GCH, UFSC, VAE e un cittadino). MPC e SIC Svizzera hanno comunicato per iscritto la loro intenzione di rinunciare a pronunciarsi in merito all'avamprogetto. Complessivamente sono stati esaminati pertanto **47** pareri.

## 2. Oggetto della consultazione

I punti principali della revisione dell'ODI riguardano una nuova procedura di rilascio, gli emolumenti e la validità dei passaporti 10.

### 2.1. Nuova procedura di rilascio

Con l'introduzione definitiva dei passaporti biometrici, i dati biometrici (immagine del viso, impronte digitali e firma) saranno registrati in presenza della persona interessata. A tal fine, le autorità devono disporre di apparecchi speciali, acquistati nel quadro di un appalto pubblico. Per l'intera procedura di rilascio saranno competenti: in Svizzera, uno o più servizi designati dal Cantone di domicilio e all'estero le rappresentanze diplomatiche o consolari. L'equipaggiamento di tutti i Comuni sarebbe invece troppo costoso e creerebbe dei problemi quasi insormontabili in materia di formazione e supporto. La nuova procedura prevede che la persona richiedente debba presentarsi una volta sola personalmente e che i dati personali debbano essere ripresi direttamente da Infostar. Quando il richiedente si presenta personalmente presso le autorità, si procede alla sua identificazione, alla registrazione dei dati biometrici, all'annullamento dei vecchi documenti d'identità e alla riscossione degli emolumenti.

Data la sempre maggiore sicurezza dei documenti d'identità, è necessario rivolgere un'attenzione speciale alla procedura di rilascio. L'autorità di rilascio competente deve quindi provvedere affinché il trattamento della richiesta sia effettuato da almeno due persone («principio dei quattro occhi»). Qualora ciò non sia possibile, ad esempio per ragioni

organizzative, la persona che si occupa del trattamento della richiesta deve essere sottoposta a un controllo della sicurezza relativo alle persone.

## **2.2. Emolumenti**

Nel 2002 il Parlamento ha sostenuto esplicitamente, nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla LDI, la proposta del Consiglio federale di introdurre emolumenti per i documenti d'identità che corrispondano al principio di copertura dei costi (FF 2000 4135 segg.).

Sulla base dei calcoli effettuati da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni e della Confederazione e tenuto conto del sovvenzionamento trasversale (detto anche indiretto) dei passaporti e delle carte d'identità per bambini, vengono proposti i seguenti emolumenti a copertura delle spese per i documenti d'identità:

- Passaporti per adulti                      CHF 140.--
- Offerta combinata per adulti            CHF 148.--
- Passaporti per bambini                  CHF 60.--
- Offerta combinata per bambini        CHF 68.--

Questi emolumenti, in particolare l'offerta combinata (ordinazione contemporanea del passaporto e della carta d'identità al prezzo speciale sopraindicato), rispondono alla richiesta del Consiglio nazionale di introdurre emolumenti che vengano incontro alle esigenze delle famiglie.

## **2.3. Validità**

Nel quadro del progetto pilota il passaporto biometrico è rilasciato rispettivamente per cinque o tre anni, a seconda che la persona abbia compiuto o meno i tre anni al momento della domanda. L'avamprogetto sottoposto a consultazione prevede due varianti, che differiscono tra loro per quanto riguarda la durata di validità proposta.

### **3. Valutazione complessiva del progetto**

AG, BE, BL, FR, GE, GL, LU, NE, NW, VD, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH e CP, SAB, USAM, FUCP accolgono con favore la presente revisione (e l'introduzione definitiva del passaporto biometrico a partire dal 1° marzo 2010) e approvano sostanzialmente l'avamprogetto, proponendo soltanto alcune modifiche.

Al respinge l'introduzione dei documenti d'identità biometrici, giudicandola inappropriata e irragionevole. Ritiene infatti che l'introduzione, nella forma proposta, possa produrre costi eccessivi e che un passaporto per adulti valido soltanto 5 anni contrasti con la richiesta di tariffe favorevoli per le famiglie con figli (art. 9 cpv. 2 AP LDI). Secondo Al, a chi intende viaggiare in Paesi in cui è obbligatorio il passaporto biometrico si potrebbe comunque concedere la possibilità di richiedere questo tipo di documento.

AG e BE valutano positivamente la nuova procedura di richiesta, in quanto caratterizzata da una riduzione delle fasi dipendenti fra loro e dall'accesso diretto ai dati di Infostar (senza cambiamento di sistema). I due Cantoni sono inoltre favorevoli al fatto che si osservi il principio della copertura dei costi. Ritengono che, dopo una fase di consolidamento, sarà opportuno riesaminare le tariffe.

GR sottolinea che, considerata la data d'introduzione prevista (1° marzo 2010), è necessario che la Confederazione conferisca la massima priorità al progetto relativo ai documenti d'identità biometrici, in modo da consentire ai Cantoni di portare avanti i propri lavori (pianificazione, realizzazione, legislazione, acquisizione dei mezzi, investimenti, eventualmente nuovi contratti di locazione ecc.).

BL e BS approvano in larga parte le modifiche all'ordinanza. Ritengono tuttavia che i Cantoni non debbano essere costretti a utilizzare procedure parallele troppo complicate (ovvero due procedure completamente distinte) e per giunta poco favorevoli ai cittadini. I clienti dovrebbero avere invece a disposizione un centro di contatto unico al quale possano rivolgersi per richiedere un documento d'identità. I due partecipanti alla consultazione ritengono ragionevole esigere che in futuro i documenti d'identità possano essere richiesti presso un servizio cantonale centrale (p. es. l'ufficio dei passaporti).

Quattro partiti politici hanno fatto pervenire il proprio parere:

- il PCS assume una posizione molto critica nei confronti dell'introduzione dei passaporti biometrici. A suo giudizio, nonostante il tema biometria sia stato diffusamente trattato, è tuttora difficile valutare la portata dell'avamprogetto. I pareri del comitato referendario sono spesso contrastanti con quelli delle autorità. Il partito esprime inoltre la sua profonda preoccupazione in merito alla protezione dei dati (registrazione elettronica dei dati biometrici personali in una banca dati centrale della Confederazione e relativi diritti d'accesso);
- il PLR auspica che la nuova procedura possa essere predisposta in modo ottimale. Sottolinea in particolare la necessità di allestire un numero sufficiente di centri di rilascio di modo che la procedura di rilascio dei passaporti venga incontro alle esigenze dei cittadini. Ritiene inoltre che si debba fare tesoro degli errori commessi in occasione dell'introduzione del passaporto 03;
- il PS esprime profonda preoccupazione per l'introduzione dei dati biometrici nei documenti d'identità. Deplora il fatto che il legislatore non abbia sfruttato il margine di manovra conferitogli dai trattati internazionali in materia, il cui valore, a suo avviso, è indiscusso. Inoltre, a detta del PS, con la registrazione centralizzata dei dati biometrici e l'impossibilità di poter almeno optare per una carta d'identità senza microchip, nell'avamprogetto vengono fissate delle disposizioni eccessivamente severe;
- l'UDC aveva invitato il Consiglio federale a sospendere la consultazione in attesa del referendum lanciato il 2 ottobre 2008 contro l'introduzione dei passaporti biometrici e a riavviarla, in caso di sconfitta del referendum, il giorno successivo alla votazione popolare. Secondo l'UDC, in caso invece di approvazione del referendum, sarebbe stato superfluo procedere alla consultazione.

GCH chiede di sancire in modo chiaro il divieto di utilizzare la banca dati ISA per scopi forensi. A suo avviso, le disposizioni dell'articolo 30 capoverso 2, in particolare il divieto di consultare la banca dati per verificare l'identità unicamente in base al cognome o ai dati biometrici, devono essere assolutamente inserite anche nella legge sui documenti d'identità (e non solo nell'ordinanza). GCH propone inoltre di introdurre il divieto di registrare in ISA le immagini del viso o le impronte digitali.

L'USS respinge le proposte di modifica dell'ordinanza sui documenti d'identità (e quelle della legge contenute nell'AP LDI) e chiede che venga garantita anche in futuro la possibilità di rilasciare passaporti senza microchip.

Il decreto federale del 13 giugno 2008 e il presente avamprogetto di ordinanza sono stati oggetto di controversie in seno all'ACS. Molti Comuni si oppongono alla creazione di nuove strutture per il rilascio dei nuovi documenti d'identità. Secondo l'ACS, occorre disciplinare l'accesso diretto per i Cantoni, ovvero per gli uffici dello stato civile competenti, a tutti i dati necessari per la preparazione delle informazioni di base. Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'UFSC chiede d'introdurre un elenco di chi è autorizzato all'accesso. Questo catalogo deve essere formulato in modo chiaro, in modo tale da evitare una violazione sistematica della privacy dei cittadini e da garantire la protezione dei dati personali. L'associazione esorta inoltre a garantire anche in futuro, a chi è più anziano, meno mobile e utilizza il proprio documento d'identità esclusivamente per compiere un atto giuridico, la possibilità di richiedere una carta d'identità sprovvista di microchip presso il proprio Comune di domicilio.

L'UCS giudica la nuova procedura di rilascio poco favorevole ai cittadini. Essa obbligherebbe infatti i cittadini a richiedere il documento d'identità presso un servizio centrale e non più presso il proprio Comune di domicilio. Alcune città esprimono perplessità sul trasferimento delle competenze ai Cantoni, deplorando la perdita di un servizio pubblico per i cittadini (soprattutto per quanto riguarda le carte d'identità). Per contro, ritengono vantaggioso, in termini economici e di interessi generali, affidare la procedura di richiesta dei passaporti biometrici ai centri di registrazione cantonali. In questo modo l'intera procedura sarebbe gestita da una stessa autorità, con conseguenti vantaggi per i cittadini. Inoltre, l'UCS raccomanda vivamente (nell'interesse dei cittadini svizzeri) di creare un numero sufficiente di centri di registrazione. È necessario infine obbligare i servizi cantonali competenti ad elaborare i propri progetti collaborando con le città e i Comuni.

L'ASCA appoggia ogni tentativo di rendere i documenti d'identità svizzeri più sicuri. I membri dell'associazione sono, tuttavia, poco inclini ad accettare modifiche che si ripercuotono sui cittadini svizzeri. Si pensi, ad esempio, al trasferimento di competenze dai Comuni ai servizi cantonali, per quanto concerne il rilascio dei documenti d'identità, e alla conseguente perdita, da parte dei cittadini, del diretto contatto con le amministrazioni comunali.

L'USI rinuncia a pronunciarsi in merito all'avamprogetto, in quanto ritiene che esso non comporti alcuna ripercussione economica per gli imprenditori. Richiama tuttavia l'attenzione sul problema degli orari di apertura degli sportelli. A suo avviso, dev'essere

infatti possibile sbrigare anche negli orari serali o di sabato le formalità burocratiche per ottenere un documento d'identità.

La CSC propone il versamento di un'indennità forfettaria annuale di 200 000 franchi a suo favore, in quanto autorità cantonale responsabile di Infostar, da finanziare con gli emolumenti riscossi al momento del rilascio dei documenti d'identità. Ritiene, infatti, che i costi di un singolo documento d'identità non siano consistenti e che l'indennità sarebbe giustificata dall'elevata qualità dei dati personali forniti da Infostar.

## **4. Rassegna delle singole modifiche contenute nell'avamprogetto**

### **4.1. Tipi di passaporto (art. 2 cpv. 2) e scelta del passaporto**

BE e NW chiedono d'inserire l'espressione «passaporto biometrico» alla fine del capoverso 2 («...e sono denominati anche passaporti biometrici»), in quanto si tratta di un termine alquanto diffuso nel linguaggio comune.

Il PCS e GCH chiedono che sia i passaporti provvisti sia quelli sprovvisti di microchip vengano riconosciuti come passaporti ordinari, in modo da garantire al titolare di un passaporto la possibilità di scelta tra le due opzioni (esattamente come nell'ambito del progetto pilota).

Secondo SH, i Cantoni, per sapere se i passaporti provvisori saranno validi anche dopo l'introduzione definitiva dei passaporti biometrici, devono poter fare affidamento unicamente su un'attiva e pronta informazione da parte della Confederazione.

### **4.2. Validità del passaporto biometrico (art. 5 cpv. 1 e art. 55 cpv. 3)**

11 Cantoni (AR, BS, FR, GE, NE, OW, SG, SO, SZ, TG e TI), tre partiti (PCS, PLR e PS), quattro organizzazioni (ACS, CIP-N, UCS e ASCA) e un cittadino si esprimono a favore della prima variante prevista nell'ordinanza. Questa variante stabilisce la durata di validità dei passaporti in funzione dell'appartenenza a una delle tre seguenti classi di età:

- per le persone che hanno compiuto 18 anni: 10 anni;
- per le persone che hanno compiuto 3 anni ma non ancora 18: 5 anni;
- per le persone che non hanno compiuto 3 anni: 3 anni.

Secondo l'UCS, una validità di soli cinque anni per i passaporti per adulti, come prevede la seconda variante, sarebbe inammissibile nei confronti dei cittadini. L'UCS ritiene che sia il

caso di affrontare i rischi legati alla longevità ridotta del microchip. Inoltre occorre considerare che il sistema basato su tre diversi livelli di validità (10, 5 e 3 anni) si è ormai affermato nella prassi. Per l'UCS la validità limitata a tre anni per i bambini più piccoli è giustificata dal fatto che nei primi tre anni di vita il loro aspetto cambia rapidamente, rendendo così più complicata l'identificazione o impedendola del tutto. SG giudica questa variante conforme agli standard internazionali e la considera come la più adeguata alle esigenze dei clienti.

Nessuno dei partecipanti alla consultazione sostiene invece la seconda variante (passaporto valido cinque anni per le persone che hanno compiuto 18 anni; tre anni per le persone che non hanno compiuto 18 anni). La riduzione a cinque anni della validità dei passaporti per adulti comporterebbe, indirettamente, un inasprimento delle spese per i passaporti (i richiedenti sarebbero costretti a presentarsi più volte personalmente presso l'autorità competente e la durata di validità del passaporto sarebbe ridotta della metà). Questa variante contrasterebbe quindi con la nuova legge sui documenti d'identità che impone invece di applicare tariffe favorevoli alle famiglie.

13 Cantoni (AG, BE, BL, GL, GR, JU, LU, NW, UR, VD, VS, ZG e ZH) e sei organizzazioni (AVZ, CP, SAB, USAM, UFSC e FUCP) propongono una terza variante che comprenda soltanto due fasce d'età. Secondo questa variante, la validità dei passaporti dovrebbe essere di 10 anni per le persone che hanno compiuto 18 anni e di 5 anni per i minorenni.

A sostegno di questa variante vengono addotte le seguenti motivazioni:

- Germania, Francia, Regno Unito, Principato del Liechtenstein, Australia, Giappone e USA rilasciano anch'essi documenti d'identità per bambini piccoli con validità minima di almeno 5 anni.
- i bambini piccoli cambiano rapidamente il proprio aspetto, il che complica in parte il lavoro d'identificazione una volta trascorsi alcuni anni dal rilascio del documento d'identità. Per i neonati questo problema potrebbe tuttavia manifestarsi anche a distanza di un anno dal rilascio del documento, per cui in teoria occorrerebbe addirittura ridurre ulteriormente la durata di validità (a meno dei tre anni previsti dalla variante 1). Pertanto questo gruppo di partecipanti preferisce conferire maggiore importanza alle esigenze dei clienti rispetto al rischio di abusi.

Nonostante non vi sia al momento alcun dato che confermi che il microchip utilizzato per la registrazione dei dati biometrici possa funzionare correttamente per 10 anni, tutti i Cantoni e le organizzazioni che si sono pronunciate sulla validità dei documenti chiedono di fissare a 10 anni la validità dei passaporti per adulti.

Inoltre, i partecipanti alla consultazione pronunciatisi sulla validità dei passaporti diplomatici e di servizio chiedono di adottare per questo tipo di documenti la stessa variante proposta per i passaporti ordinari.

#### **4.3. Soppressione della prova a discarico (art. 5 cpv. 3)**

9 Cantoni (AG, BE, GL, NW, OW, UR, VS, ZG e ZH) e la FUCP chiedono di stralciare dall'articolo 5 capoverso 3 la disposizione relativa alla prova a discarico: *«sempre che la persona sia convincente nel dichiarare di aver trattato i documenti d'identità con la dovuta cura»*. A loro giudizio, infatti, la condizione di base (perdita di 3 documenti d'identità nell'arco di 5 anni) è già di per se limitativa; per giunta l'esecuzione di una procedura probatoria comporterebbe oneri supplementari per l'autorità di rilascio competente (p. es. l'assunzione e l'apprezzamento delle prove, gli accertamenti, la decisione) e dovrebbe inoltre svolgersi entro tempi ristrettissimi. Infine, secondo AG, le esperienze maturate dimostrano che si tratta di una condizione che si verifica molto di rado.

#### **4.4. Possibilità di prorogare la validità del passaporto (art. 5 cpv. 4 e 5)**

AG, OW, SG, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP chiedono di stralciare dall'articolo 5 capoverso 5 la frase *«i passaporti ancora validi possono essere prorogati di 3 anni al massimo e»*, poiché la validità dei nuovi documenti d'identità a lettura ottica non può più essere prorogata. ZH propone inoltre d'introdurre alla fine del capoverso la seguente frase: *«... e le indennità da corrispondere alle autorità di rilascio»*.

#### **4.5. Documenti d'identità ordinari (art. 6)**

L'ASCA ritiene che le autorità di rilascio debbano creare, nell'interesse dei cittadini svizzeri, una rete sufficiente di servizi di registrazione (onde non penalizzare le regioni periferiche). L'associazione propone pertanto di aggiungere al capoverso 1 dell'articolo 6 la seguente disposizione: *«... I Cantoni sono tenuti a istituire un centro di registrazione ogni 100 000 abitanti. Occorre tenere debitamente conto delle condizioni geografiche»*.

NE, SO, SZ, VD e SAB valutano positivamente il fatto che i Cantoni possano stabilire il numero di servizi autorizzati a trattare le richieste di passaporti sul loro territorio (soluzione che sarebbe di fondamentale importanza per i Cantoni di maggiori dimensioni che presentano particolarità topografiche o per i Cantoni plurilingui come FR, GR o VS). SO accoglie con favore il fatto che un solo servizio (cantonale) sia responsabile dell'intero processo.

LU è favorevole al mantenimento della rigida prassi attuale per quanto concerne le eccezioni alla competenza territoriale di cui al capoverso 4.

BS, GR e VAE sono d'accordo a mantenere il principio del domicilio. In via eccezionale e per venire incontro alla clientela, propongono di concedere la possibilità di richiedere un documento d'identità anche in un Cantone vicino (BS, GR). GR auspica che i Cantoni limitrofi possano raggiungere accordi in merito, indicando con precisione le regioni interessate.

Secondo il PS, occorre integrare nel capoverso 1 dell'articolo 6 una disposizione che obblighi espressamente i Cantoni a istituire un numero sufficiente di servizi di rilascio dei passaporti e a ripartire questi servizi in modo appropriato. Il partito ritiene che la centralizzazione di tali servizi fino alla riduzione della loro presenza sul territorio Cantonale a pochi centri, se non addirittura a un unico centro, non debba infatti comportare svantaggi eccessivi per le persone che hanno difficoltà a spostarsi.

Un cittadino propone, infine, una correzione di tipo linguistico. A partire dall'articolo 6, egli suggerisce di sostituire, in alcuni articoli, il termine «documento d'identità» con il termine «passaporto», poiché è evidente che la maggior parte degli articoli concernono i passaporti ordinari.

#### **4.6. Consultazione dell'autorità di rilascio competente per il passaporto provvisorio (art. 7 cpv. 1)**

Secondo AG, BE, OW, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP, per il rilascio di passaporti provvisori deve essere possibile rinunciare a consultare l'autorità di rilascio competente, nei casi in cui non vi sia alcun dubbio sull'identità e sui dati personali del richiedente. A tal fine, suggeriscono di inserire la seguente disposizione: «... *È possibile rinunciare a consultare l'autorità di rilascio competente* ». Si pensi ad esempio al numero di passaporti provvisori rilasciati dal servizio per passaporti provvisori dell'aeroporto di Zurigo. Secondo BS, devono essere previste delle eccezioni all'obbligo di consultare l'autorità di rilascio. AG, OW, UR, VS, ZG e la FUCP propongono infine di sopprimere l'ultima frase dell'articolo 7 capoverso 1 («I capoversi 3 e 4 dell'articolo 6 si applicano per analogia»).

#### **4.7. Nuova procedura di rilascio: in generale (art. 9 - 14a)**

SO riconosce che l'attuale procedura di rilascio, secondo cui i Comuni fungono da autorità richiedente, va adeguata in virtù delle nuove condizioni tecniche e per ragioni finanziarie. In questo modo, i cittadini avrebbero peraltro la possibilità di sbrigare le pratiche relative al documento d'identità presentandosi presso le autorità un'unica volta (miglioramento del servizio pubblico).

NW saluta con favore la nuova procedura di richiesta (accesso diretto ai dati Infostar senza dover passare da un supporto all'altro). NW si rallegra pertanto che la produzione del passaporto svizzero, prodotto di elevata qualità, sarà preceduta da una procedura di richiesta eseguita in modo professionale a partire da una fonte di dati sicura.

L'USS è contraria alla riduzione dei servizi pubblici forniti dai Comuni di domicilio.

#### **4.8. Diverse possibilità di richiesta (art. 9 cpv. 1)**

AG, NW, OW, UR, VS, ZG e la FUCP giudicano positivamente il fatto che i Cantoni possano scegliere autonomamente il metodo per avviare la procedura di richiesta (telefonicamente, tramite Internet oppure quando il richiedente si presenta di persona). AG, NW e la FUCP raccomandano inoltre vivamente di attenersi a tale disposizione. Infatti, a seconda delle dimensioni del Cantone e in funzione dell'organizzazione dei centri di rilascio dei documenti d'identità, potrebbe essere più opportuno presentarsi personalmente o fissare un appuntamento per telefono o tramite Internet. La CIP-N suggerisce invece di sopprimere l'ultima frase (*«Le autorità di rilascio competenti stabiliscono i metodi di richiesta da loro permessi»*), affinché ogni Cantone sia tenuto a offrire tutte le varianti.

NE, VD, AVZ, ACS e UFSC approvano tutte le possibilità a disposizione del richiedente per la trasmissione dei propri dati all'autorità di rilascio competente. Tali possibilità permettono di alleggerire l'onere amministrativo delle autorità, conferendo al contempo ai cittadini un maggiore margine di manovra. L'AVZ propone di estendere le mansioni dell'autorità di rilascio secondo le modalità seguenti:

- nel caso in cui il richiedente abbia preso contatto in precedenza, l'autorità controlla se egli è già registrato in Infostar. In caso affermativo, la procedura continua e il richiedente può presentarsi di persona. In caso contrario,
- l'autorità invita il richiedente a rivolgersi all'ufficio di stato civile per richiedere un certificato individuale di stato civile.

GR si dice favorevole alla disposizione che consente di trasmettere i dati personali tramite Internet o telefonicamente, prima di presentare la domanda personalmente. GR esorta inoltre la Confederazione a mettere a disposizione una piattaforma Internet uniforme per la trasmissione dei dati, dotata di un calendario con funzione di sistema di registrazione e collegata direttamente a ISA. Ritiene infatti che per ragioni finanziarie e tecniche i singoli Cantoni non siano in grado di realizzare un tale progetto.

Secondo BS, la Confederazione deve mettere a disposizione dei Cantoni:

- un sistema di prenotazione da essa creato e gestito;
- una connessione Internet protetta che permetta al richiedente di visualizzare direttamente i dati e di registrare un testo aggiuntivo;
- un accesso per gli uffici dei passaporti al sistema di prenotazione predisposto dalla Confederazione;
- un accesso online che permetta di consultare e richiamare tutti i dati di Infostar e ISA.

In merito al presente articolo sono state fatte inoltre le seguenti osservazioni:

ZG è del parere che la notifica o la trasmissione dei dati all'autorità di rilascio debba avvenire in forma cifrata via Internet. Una trasmissione non cifrata sarebbe, a suo parere, in contrasto con le disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di sicurezza dei dati. ZG chiede pertanto alla Confederazione di mettere a disposizione degli utenti uno strumento che permetta di criptare i dati trasmessi.

FR auspica che vengano precisate le misure che garantiscono al richiedente la trasmissione sicura via Internet dei propri dati personali.

#### **4.9. Possibilità di portare una foto (art. 9 cpv. 2)**

AG, BE, BL, FR, GL, NW, OW, TI, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP chiedono di eliminare del tutto questa disposizione. In tal modo, non sarebbe più possibile portare la propria fotografia, ma sarebbe l'autorità di rilascio a provvedere a registrare la foto e le impronte digitali del richiedente in sua presenza (*procedura di rilascio uniforme*). A loro avviso, infatti, la scelta di far portare ai richiedenti una propria fotografia comporta spesso solo svantaggi e una maggiore mole di lavoro (sicurezza del supporto del richiedente su cui è salvata la foto, compatibilità, ricorsi in casi di rifiuto, discussioni estenuanti allo sportello sulla qualità delle fotografie, possibili manipolazioni, diffusione di virus informatici ecc.). L'eliminazione di questa disposizione richiede infine anche una modifica dell'articolo 13 capoverso 1.

Secondo LU, l'inchiesta condotta presso i Cantoni nel quadro del progetto per l'introduzione dei documenti d'identità biometrici ha prodotto risultati univoci in merito a diversi aspetti della procedura (p. es. per quanto riguarda la produzione delle foto). LU deplora tuttavia il fatto che la Confederazione non abbia accolto nella legislazione in materia di documenti d'identità i punti sui quali i Cantoni avevano espresso pieno consenso, perdendo così l'occasione per introdurre una normativa uniforme.

Qualora si dovesse comunque decidere di permettere al richiedente di portare le proprie foto digitali, BL esorta la Confederazione a introdurre tale disposizione in modo uniforme su scala nazionale.

BS e JU intendono sancire a livello cantonale che il richiedente non è autorizzato a portare la propria fotografia digitale.

GE, invece, pur individuando alcune problematiche connesse con questa disposizione, dichiara che non intende negare ai richiedenti il ricorso a questa possibilità.

SZ ritiene che sia utile lasciar decidere ai Cantoni se il richiedente può portare una fotografia digitale.

ACF e USAM auspicano e chiedono che i Cantoni permettano ai richiedenti di portare la propria fotografia digitale a condizione che sia conforme ai requisiti dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI). Secondo ACF, infatti, i membri dell'OACI si attengono rigorosamente alle norme internazionali (cfr. il primo paragrafo del punto 4.13.).

#### **4.10. Fonte di dati personali (art. 10)**

Secondo alcuni partecipanti alla consultazione (AR, NE, SG, VD, AVZ, CSC, ACS e UFSC), Infostar deve essere, nella misura del possibile, la fonte primaria dei dati per il rilascio dei documenti d'identità. La possibilità di accedere a una fonte primaria dei dati (in luogo di ricorrere a diverse fonti come, ad esempio, il registro degli abitanti o degli stranieri) aumenta nettamente la qualità dei dati. Due partecipanti alla consultazione (AVZ e ACS) ritengono che si debba ricorrere al registro del controllo degli abitanti o a ISA soltanto in casi eccezionali.

Secondo BS, NW e UR, il documento di riferimento deve essere il certificato individuale di stato civile (contenente i dati originali di base dell'ufficio di stato civile) e non il certificato di domicilio (con cui l'ufficio di controllo degli abitanti attesta semplicemente che l'atto di origine è depositato presso la propria sede). AR chiede di eliminare l'indicazione relativa al tipo di documento «(p. es. il *certificato di domicilio*)». Quest'indicazione è riportata infatti soltanto a titolo di esempio e risulta quindi incoerente con il testo dell'ordinanza. Il VAE propone invece di richiedere un certificato di domicilio in assenza di un altro documento che attesti il domicilio attuale di una persona.

Secondo la CSC, i dati personali, qualora non fosse possibile richiamarli da Infostar, devono essere prelevati dal registro delle famiglie e non dal registro del controllo degli abitanti (come invece stabilito dall'art. 10 cpv. 1). Quest'ultimo infatti, a differenza del registro dello stato civile, è privo di un'elevata efficacia probatoria. I dati sono pertanto ripresi da un documento di stato civile presentato direttamente dal richiedente oppure consultando l'ufficio di stato civile del luogo di origine. La CSC chiede quindi di modificare il secondo periodo del capoverso 1 come segue: *«Se ciò non è possibile, i dati personali possono essere richiamati dalle informazioni scritte dell'ufficio di stato civile del luogo di origine»*. Sempre secondo la CSC, poiché l'eventuale confronto va effettuato sulla base del registro delle famiglie (e non del registro del controllo degli abitanti), il terzo periodo del capoverso 2 dovrebbe recitare: *«Le autorità di rilascio competenti possono a questo scopo verificare presso l'ufficio di stato civile del luogo di origine del richiedente se i dati personali corrispondono a quelli iscritti nel registro delle famiglie»*. Qualora le modifiche descritte ai capoversi 1 e 2 venissero accolte, la CSC propone di stralciare il capoverso 3.

Secondo GR, il richiamo dei dati dai registri del controllo degli abitanti non è realizzabile, visto che la maggior parte dei Cantoni (GR compreso) non dispone di un accesso diretto ai dati del controllo degli abitanti e che nella maggior parte dei casi la qualità dei dati risulta quanto meno discutibile.

SG propone invece la seguente formulazione per il secondo periodo del capoverso 1: *«Se ciò non è possibile, i dati personali possono essere richiamati dal registro del controllo degli abitanti, sempre che esso sia tenuto in base a un documento dell'ufficio di stato civile tratto dal registro delle famiglie»*.

AR propone di modificare l'ultima frase del capoverso 1 come segue: *«... sempre che esso sia tenuto in base agli estratti dal registro delle famiglie»*. Per l'articolo 10 capoverso 2, AR propone inoltre la seguente formulazione: *«... possono a questo scopo esigere dalla persona richiedente di presentare i documenti idonei»*. SG suggerisce di modificare la stessa frase come segue: *«... possono a questo scopo esigere dalla persona richiedente di presentare un documento dell'ufficio di stato civile»*, menzionando, a titolo di esempio, il certificato individuale di stato civile nell'ordinanza o nel rapporto esplicativo.

Considerato che Infostar è ancora incompleto, l'UCS si chiede in che modo la Confederazione e i Cantoni potranno ottenere in modo efficiente e concreto i dati dei registri degli abitanti. Infatti, qualora i servizi di controllo degli abitanti dovessero essere sommersi di richieste in tutta la Svizzera, i Comuni e le città si troverebbero a fronteggiare un aumento

non trascurabile della mole di lavoro. Pertanto, l'UCS raccomanda vivamente d'introdurre un'indennità da destinare a loro favore, visto anche che la ripartizione degli emolumenti non prevede la corresponsione di alcuna quota per i Comuni e le città.

Il PLR solleva la questione delle indennità da destinare ai Comuni per le loro prestazioni nel caso in cui risultassero delle lacune in Infostar, con un conseguente incremento delle richieste relative ai registri comunali del controllo degli abitanti.

#### **4.11. Dati da Infostar (integrazione dell'art. 10 cpv. 5)**

AG, BE, NW, OW, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP ritengono che l'elenco dei dati richiamabili da Infostar sia incompleto. Rilevano inoltre l'esigenza di distinguere tra i dati da inserire in ISA e i dati necessari soltanto per stabilire se il richiedente abbia diritto a ottenere un documento. L'ordinanza sui documenti d'identità andrebbe pertanto integrata come segue:

##### **a) Art. 10 cpv. 5 (integrazione)**

I dati personali seguenti possono essere richiamati da Infostar:

- cognome, nome;
- cognome da nubile/celibe;
- altri nomi;
- sesso;
- data di nascita;
- luogo di nascita completo;
- luogo(ghi) d'origine, nazionalità;
- cognome, nome del padre;
- cognome, nome della madre;
- numero d'identificazione personale.

##### **b) Art. 10 cpv. 6 (nuovo)**

I dati personali seguenti possono essere consultati su Infostar:

- stato di vita;
- tutela;
- luogo di domicilio/Cantone al momento dell'ultimo evento di stato civile;
- per i minori: grado di relazione attuale con la persona.

Nove partecipanti alla consultazione (AG, BE, GL, NW, OW, UR, VS, ZG e la FUCP) chiedono inoltre un accesso completo a Infostar (solo per la consultazione) per le autorità di rilascio competenti, affinché esse possano contare, in caso di dubbi e soprattutto per gli accertamenti dell'identità, su basi solide per analizzare svariati problemi. Ciò vale anche

per gli ulteriori accertamenti sull'autorità parentale, poiché un accesso più esteso ai dati relativi al grado di relazione del momento permette di ottenere un quadro migliore della situazione.

GE si chiede se il numero d'identificazione personale di cui all'articolo 10 capoverso 5 lettera g sia il numero AVS o il numero relativo alla registrazione di dati personali in ISA.

Secondo JU, le autorità di rilascio devono poter accedere attraverso Infostar alle informazioni riguardanti tutelati e minori, al fine di conoscere il detentore dell'autorità parentale. Questo sistema permetterebbe di evitare che vengano consegnati documenti d'identità che in realtà non avrebbero mai dovuto essere rilasciati.

#### **4.12. Obbligo di presentarsi personalmente / verifica dell'identità (art. 12)**

##### *4.12.1. Verifica dell'identità*

AG, BE, GL, NW, OW, UR, VS, ZG e la FUCP ritengono insufficiente la disposizione proposta alla fine del capoverso 1 dell'articolo 12: «... *portare i documenti eventualmente richiesti dall'autorità di rilascio e dimostrare la propria identità*». Essi chiedono infatti che sia introdotta una norma sulla verifica dell'identità in luogo del semplice obbligo per il richiedente di dimostrare la propria identità. In questo modo s'intende impedire che si possa ottenere in modo fraudolento un documento d'identità fornendo i dati di un'altra persona. Secondo i partecipanti alla consultazione, tale disposizione va integrata nell'articolo 12 o 13.

##### *4.12.2. Deroche all'obbligo di presentarsi personalmente*

Il PS è del parere che il gruppo di persone che usufruiscono di una procedura «agevolata», menzionato all'articolo 12 capoverso 2, debba comprendere anche le persone in età pensionabile. Grazie al carattere facoltativo di tale disposizione, le autorità di rilascio competenti dispongono di possibilità sufficienti per sviluppare una pratica ragionevole che venga incontro alle esigenze dei cittadini.

LU, pur dimostrando comprensione per tali esigenze, ritiene che non vi siano alternative per la registrazione dei dati (diverse dall'obbligo di presentarsi di persona). A suo avviso, infatti, le autorità di rilascio dipendono, sotto il profilo tecnico, dai nuovi apparecchi di registrazione. BS ritiene valida l'ipotesi di affidarsi a un sistema di registrazione mobile. In tale evenienza, propone d'integrare, in virtù dei maggiori oneri derivanti, la disposizione relativa agli emolumenti per altre prestazioni (art. 46).

#### 4.12.3. Possibilità di presentarsi personalmente per persone immatricolate all'estero

Secondo 9 partecipanti alla consultazione (AG, BE, JU, NW, OW, UR, VS, ZG e la FUCP), affinché i richiedenti immatricolati all'estero possano presentarsi anche in Svizzera, è necessario che la richiesta venga prima trasmessa personalmente, telefonicamente o tramite Internet alla rappresentanza diplomatica o consolare competente. Essi propongono pertanto di integrare il capoverso 3 con un secondo periodo: «*La richiesta è sottoposta preliminarmente alla competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero (art. 9 cpv. 1)*».

#### 4.13. Registrazione della fotografia e delle impronte digitali (art. 13)

Produrre e fornire fotografie per i passaporti e le carte d'identità è l'obiettivo dichiarato dell'ACF. L'ACF chiede che le fotografie portate dai richiedenti vengano controllate e approvate dai funzionari. Secondo l'associazione, è inammissibile che le autorità possano condizionare la concorrenza a discapito delle PMI. L'ACF e l'USAM richiamano inoltre l'attenzione sul fatto che l'esclusione della possibilità di fornire fotografie per i passaporti e le carte d'identità metterebbe a rischio in tutta la Svizzera 150 aziende, 300 dipendenti e circa 200 posti di tirocinio. L'USAM chiede inoltre che l'autorità di rilascio debba produrre una fotografia digitale soltanto nel caso in cui quella fornita sia di qualità scadente o non sia disponibile.

AG, BL, GL, LU, OW, TI, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP raccomandano di eliminare la seconda parte del capoverso 1 («*sempre che quest'ultima ... di cui all'articolo 9 capoverso 2*») (cfr. 4.9.).

Nell'eventualità che un Cantone, in seguito all'introduzione definitiva dei passaporti biometrici, decida di rilasciare anche le carte d'identità secondo la nuova procedura, JU invita ad adottare disposizioni che vietino la registrazione delle impronte digitali per questo tipo di documento.

AG, BE, BL, GL, JU, LU, NW, OW, TI, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP chiedono di precisare nell'articolo 13 (p. es. al cpv. 2) a partire da che età si devono registrare le impronte digitali. Secondo ZH, occorre anche sancire, nello stesso articolo, che il rilascio di carte d'identità non presuppone la registrazione delle impronte digitali.

OW, UR, VS, ZG e la FUCP propongono di aggiungere al capoverso 4 la seguente frase «*La riduzione della validità per motivi medici non comporta alcuna riduzione degli emolumenti*». Chiedono inoltre di aggiungere un nuovo capoverso 5 che stabilisca che le carte

d'identità, anche quelle già rilasciate secondo la nuova procedura, non presuppongono la registrazione delle impronte digitali. La FUCP propone pertanto la seguente formulazione: *«Per le richieste di rilascio di una carta d'identità non è richiesta la registrazione delle impronte digitali»*.

Secondo BS, gli uffici dei passaporti devono poter introdurre direttamente in ISA la validità ridotta del passaporto. Inoltre, il Cantone domanda se l'emolumento debba corrispondere a quello previsto per i passaporti di validità normale (140 oppure 60 franchi svizzeri).

#### **4.14. Messa sotto tutela / affidamento (art. 13a cpv. 1)**

L'UCS chiede in che modo l'autorità di rilascio (senza il registro cantonale degli abitanti) possa informarsi se una persona è sotto tutela o risalire a chi esercita l'autorità parentale. L'UCS invita pertanto alla massima prudenza e al massimo rigore (rapimento di minori!). Per quel che riguarda le eventuali indennità, si rinvia alle spiegazioni dell'UCS riportate al punto 4.10.

LU ritiene che, ai fini del rilascio dei documenti d'identità per bambini, debba esser possibile risalire alla persona affidataria a partire da uno dei tre registri a disposizione (Infostar, registro degli abitanti o ISA).

Secondo PLR, vi è inoltre il rischio che le autorità di rilascio non siano in grado di individuare un'eventuale messa sotto tutela o altri casi simili a causa dell'incompletezza dei dati registrati. Ritiene pertanto che debba esser possibile ottenere dai Comuni queste informazioni in cambio di un'indennità (PLR).

Secondo AG, BE, BL, BS, OW, UR, VS, ZG e la FUCP, la parola «altro» in riferimento al documento d'identità è superflua e va pertanto stralciata dall'articolo 13a capoverso 1 lettera b.

#### **4.15. Contenuto del documento d'identità (art. 14)**

##### *4.15.1. Contenuto del documento d'identità in senso stretto (art. 14 cpv. 1)*

AG, BE e GL chiedono di registrare il nome dell'unione domestica e il secondo nome (nelle integrazioni d'ufficio).

Secondo SG, la possibilità per il richiedente di registrare il cognome d'affinità è già sancita dall'articolo 2 capoverso 4 AP LDI e può essere pertanto omessa nell'ordinanza sui documenti d'identità.

BE, OW, UR, VS, ZG e CSC esprimono perplessità sul fatto che nei documenti ufficiali si possa registrare il cognome d'affinità senza che esso figuri in Infostar, ma riconoscono che, in virtù della base legale (art. 2 cpv. 4 LDI), occorre conformarsi a questa prassi.

L'UFSC propone che soltanto il cognome ufficiale possa figurare tra i cognomi, con la possibilità di registrare il cognome da nubile / celibe, il cognome del partner e quello d'affinità come integrazioni d'ufficio.

AR giudica inutile ripetere le fonti di dati definite all'articolo 10, ragion per cui è sufficiente che il primo periodo del capoverso 1 dell'articolo 14 contenga un riferimento all'articolo 2 LDI.

#### *4.15.2. Registrazione dei luoghi d'origine (art. 14 cpv. 2)*

SG sottolinea che, in virtù dell'articolo 39 capoverso 2 numero 4 e segg. CC, tutti i diritti civili di una persona (i diritti di attinenza cantonali e comunali) fanno parte dello stato civile e che pertanto tutti i luoghi d'origine hanno la stessa rilevanza. Ritiene quindi che l'impossibilità di registrare tutti i luoghi d'origine comporti dei problemi di carattere giuridico.

#### **4.16. Impronte digitali come ulteriore elemento del passaporto (art. 14a cpv. 1 lett. c)**

Secondo l'USS, le impronte digitali registrate come dati biometrici non devono diventare un contenuto obbligatorio del passaporto. L'USS si dichiara quindi contraria a una registrazione diffusa delle impronte digitali.

BL esprime serie preoccupazioni riguardo alla protezione dei dati. Il Cantone mette in particolare in discussione la norma che permette al Consiglio federale di concedere ai privati e alle autorità le autorizzazioni di accesso ai dati biometrici. BL ribadisce inoltre le stesse riserve in merito già formulate nel 2005.

Il PS prende posizione sul microchip, destinato a essere inserito nel passaporto, e sui dati biometrici ivi contenuti, esprimendo ancora una volta forti perplessità riguardo alla protezione dei dati e alla sicurezza dello stesso microchip. Il partito si dice inoltre preoccupato della possibilità di un uso irregolare dei dati da parte delle autorità estere e delle compagnie aeree. In generale, il PS sostiene che le autorità debbano proseguire la propria attività d'informazione e di persuasione.

#### **4.17. Segnalazione di carte d'identità scadute (art. 23 cpv. 1)**

AG, BE, BL, JU, NW, OW, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP ritengono che l'allestimento di un elenco specifico delle denunce di perdita permetterebbe di alleggerire le banche dati di ricerca nazionali e internazionali di molti dati non pertinenti. Affermano infatti che non abbia senso denunciare la perdita di una carta d'identità scaduta e propongono pertanto di integrare l'articolo 23 capoverso 1 con il seguente testo:

*«Va segnalata la perdita:*

- della carta d'identità, a condizione che essa sia ancora valida;*
- del passaporto, a condizione che esso sia ancora valido o che non sia scaduto da più di 5 anni».*

Secondo LU, spetta ai Cantoni attribuire la competenza per le denunce di perdita (polizia e/o autorità di rilascio).

#### **4.18. Restituzione dei vecchi documenti d'identità (art. 25 cpv. 2)**

PLR, ACS e UCS chiedono che i vecchi documenti d'identità possano essere restituiti esclusivamente all'autorità di rilascio. A loro parere, per ragioni organizzative, finanziarie e di personale, il capoverso 2 va modificato come segue: *«... lo scambio dei documenti deve essere effettuato tramite l'autorità di rilascio».*

L'UFSC chiede se l'autorità di rilascio comunica ad altre autorità (p. es. agli uffici dello stato civile in relazione a un matrimonio civile) se i vecchi documenti d'identità vanno ritirati specificando, in caso affermativo, di quali documenti si tratta.

L'AVZ chiede di integrare il capoverso 2, sancendo l'obbligo per l'autorità di rilascio di comunicare se l'ufficio di stato civile deve ritirare il vecchio documento d'identità prima di consegnarne uno nuovo ed di precisare, eventualmente, di quale documento si tratta.

#### **4.19. Consegna (art. 27)**

LU auspica che in futuro i documenti d'identità non vengano più inviati per raccomandata, ma soltanto per posta A. Lo stesso principio deve valere anche per la rispedizione di documenti d'identità non ritirati dai titolari.

GR ritiene che sia opportuno rinunciare a una verifica. Il Cantone esprime parere favorevole soltanto circa il controllo da parte del fabbricante del corretto funzionamento del passaporto.

#### **4.20. Stazioni di controllo (art. 27a)**

AG e la FUCP propongono di integrare l'articolo 27a capoverso 2 con il seguente testo:

*«La Confederazione installa, finanzia e gestisce apparecchi di controllo supplementari, in particolare negli aeroporti e in altri luoghi accessibili al pubblico».*

Secondo BE, il finanziamento di eventuali stazioni di controllo negli aeroporti spetta alla Confederazione, visto che essa è direttamente interessata ai risultati dei controlli dei passaporti (cfr. art. 28 lett. k).

ZH ritiene che le stazioni di controllo accessibili al pubblico («apparecchi di controllo») non siano indispensabili per il rilascio di documenti. Inoltre esse sono a disposizione anche delle persone domiciliate in un Cantone diverso da quello in cui sono installate. Per tali ragioni spetterebbe alla Confederazione assumerne i costi. Alla luce di tali considerazioni, ZH propone pertanto di completare in tal senso la disposizione contenuta nell'articolo 27a capoverso 2 periodo 2.

Secondo GR, la responsabilità del corretto funzionamento del microchip incombe al servizio che ha verificato il funzionamento del passaporto al momento della sua fabbricazione. Un controllo completo deve garantire che il passaporto sia e rimanga leggibile. GR esprime inoltre la sua assoluta contrarietà all'ipotesi che i Cantoni possano essere chiamati a finanziare apparecchi di controllo eventualmente necessari.

GL dichiara che non intende acquistare un apparecchio specifico per il controllo del funzionamento del passaporto. Il Cantone propone quindi di stralciare i passaggi corrispondenti nell'ordinanza oppure di lasciare che siano i Cantoni a decidere se mettere a disposizione o meno questi apparecchi.

Secondo BS, la verifica del funzionamento è improponibile, in quanto obbligherebbe il richiedente a presentarsi personalmente una seconda volta presso le autorità.

#### **4.21. Diritti d'accesso (art. 30)**

##### *4.21.1. Eliminazione di un periodo concernente la consultazione dei dati (al cpv. 2)*

BE chiede di stralciare l'ultimo periodo del capoverso («È vietata la consultazione per verificare l'identità unicamente in base al cognome o ai dati biometrici»). Ritiene infatti sufficienti le restrizioni in materia di verifica dell'identità e giudica inoltre eccessivo il divieto riportato nell'ultimo periodo del capoverso.

#### 4.21.2. Identificazione mediante il cognome

Per ZG deve essere possibile ricostruire e controllare i casi in cui la polizia consulta i dati utilizzando il cognome di una persona, visto che le persone oggetto della ricerca non ne vengono informate. ZG propone pertanto di integrare il capoverso 2 con il testo seguente: «*Tali consultazioni devono essere verbalizzate*».

#### 4.22. Comunicazione dei dati per scopi amministrativi / statistici (art. 31)

Secondo BE, occorre adeguare o integrare l'articolo 31 in funzione della soluzione tecnica adottata.

#### 4.23. Sicurezza della procedura di rilascio (art. 37a)

L'avamprogetto introduce nuove disposizioni nell'ambito della procedura di rilascio che impongono alle autorità di rilascio di rispettare determinati requisiti in materia di sicurezza, ovvero di adottare il «principio dei quattro occhi» o, in casi eccezionali, di sottoporre il proprio personale a un controllo di sicurezza relativo alle persone. Queste disposizioni hanno dato adito ad alcune discussioni. Per alcuni partecipanti alla consultazione, si tratta di requisiti troppo rigorosi, che producono costi eccessivi e rappresentano una soluzione impraticabile o irrealizzabile.

Secondo SO, questa soluzione invece, nonostante implichi costi del personale decisamente superiori, appare imprescindibile in ragione degli elevati standard di sicurezza perseguiti.

OW, UR, VS e la FUCP propongono d'introdurre, nel capoverso 1, l'espressione «*di norma*» e di sopprimere completamente il capoverso 2, visti gli elevati standard già adottati per il reclutamento del personale.

UR esprime dubbi sulla necessità d'introdurre tali requisiti. A suo giudizio, il «principio dei quattro occhi» risulterebbe impraticabile soprattutto per i Cantoni più piccoli (incremento dei costi del personale). Reputa inoltre eccessivo introdurre in questo ambito i controlli di sicurezza relativi alle persone. Infine, ritiene che, nella realtà, il prelievo dei dati dai registri del controllo degli abitanti comporti dei margini di rischio maggiori rispetto alle altre attività svolte dagli uffici dei passaporti.

ZH chiede di aggiungere al capoverso 2 il concetto di «impraticabilità», accostandolo a quello di «impossibilità» (p. es. i servizi che rilasciano passaporti provvisori non possono garantire la presenza costante di due collaboratori).

Secondo GE, per semplificare il lavoro dei Cantoni, la Confederazione potrebbe applicare a ISA il «principio dei quattro occhi», in modo tale che per l'evasione di ogni singola richiesta il sistema richieda automaticamente la partecipazione di due collaboratori.

ZG propone che nella richiesta venga registrato il nome delle due persone responsabili del trattamento o del controllo della stessa. Suggestisce pertanto di aggiungere al capoverso 1 il seguente secondo periodo: *«I loro nomi sono iscritti nella richiesta»*.

SG ritiene opportuno che tutte le persone che si occupano del rilascio di documenti d'identità vengano sottoposte, a prescindere dalla possibilità di applicare il «principio dei quattro occhi», a un controllo di sicurezza relativo alle persone. Questa soluzione assicura il rispetto di elevati standard di sicurezza nella procedura di rilascio.

SO esprime apprezzamento per le misure di sicurezza proposte che prevedono anche per la registrazione e il trattamento dei dati gli stessi standard elevati garantiti per il trattamento dei documenti d'identità. Il Cantone giudica irrinunciabili tali misure in considerazione degli standard di sicurezza perseguiti, pur riconoscendo che il «principio dei quattro occhi» e i controlli di sicurezza eseguiti sui collaboratori comportano dei costi del personale decisamente superiori.

SH sconsiglia di applicare il «principio dei quattro occhi» alla luce della quantità delle richieste da trattare, dei costi e dell'impraticabilità di questa soluzione. Giudica inoltre inopportuno il testo del capoverso 2, in quanto il diritto del personale impone già ai dipendenti cantonali di tener conto degli standard di sicurezza. Ritiene pertanto che un ulteriore (e sistematico) controllo di sicurezza relativo alle persone sia inopportuno e irrealizzabile in considerazione delle risorse disponibili.

GR chiede di sopprimere l'articolo 37a, giudicando sproporzionato e superfluo il ricorso in questo ambito al «principio dei quattro occhi» e ai controlli di sicurezza relativi alle persone. A suo avviso, infatti, tali misure comporterebbero dei ritardi e un aumento dei costi di produzione e verrebbero percepite come una dimostrazione di sfiducia nei confronti dei collaboratori degli uffici dei passaporti. Mancherebbe inoltre la base giuridica necessaria.

GR richiama infine l'attenzione sul fatto che, qualora il Consiglio federale decidesse comunque di adottare il «principio dei quattro occhi», sarebbe necessario incrementare in maniera considerevole gli emolumenti.

#### **4.24. Finanziamento dei sistemi di registrazione (art. 44)**

Secondo BE, OW, UR, VS, ZG e la FUCP, dev'essere possibile controllare il buon funzionamento del microchip presso una stazione di registrazione. Inoltre a loro parere, spetta esclusivamente ai Cantoni decidere se acquistare un'ulteriore stazione di controllo e/o se fornire tali apparecchi a tutti i centri competenti per i documenti d'identità del Cantone.

JU chiede informazioni precise in merito ai costi di installazione e di gestione per la distribuzione capillare sul territorio dei Cantoni (cpv. 2), per poterli iscrivere nel bilancio del 2009. Chiede inoltre se i prezzi degli apparecchi di registrazione indicati nella «newsletter agosto 2008» di fedpol sono definitivi.

BE suggerisce di precisare nel capoverso 3 che gli apparecchi in questione sono quelli del progetto pilota, per evitare eventuali contraddizioni con il secondo periodo del capoverso 5.

LU auspica che la Confederazione coordini, tramite il CSI-DFGP o un altro servizio, l'acquisto a livello centrale degli apparecchi di registrazione. L'acquisto isolato da parte dei Cantoni comporterebbe infatti, a seconda del fornitore e della sede, dei notevoli costi supplementari.

Dato che tutti e tre gli uffici dello stato civile operanti sul suo territorio utilizzano già Infostar, AR chiede che l'ufficio passaporti (in qualità di futura autorità di rilascio) possa aver ugualmente accesso a Infostar, al fine di poter eseguire correttamente le operazioni di controllo e richiamo dei dati personali. Inoltre, poiché i dati di Infostar sono di grande interesse e utilità per la Confederazione, AR ritiene necessario che la Confederazione contribuisca al finanziamento del sistema.

#### **4.25. Emolumenti per i documenti d'identità (art. 45 e allegato 2)**

L'USS invita a mantenere le attuali tariffe, visto che i prezzi indicati nell'avamprogetto sono superiori di circa il 20 per cento rispetto a quelli del passaporto 03.

Il PLR giudica appropriati gli emolumenti proposti nell'avamprogetto (CHF 140.-- e 60.--), in quanto considera tali importi nettamente inferiori a quelli del progetto pilota.

GE intende fissare a livello di ordinanza cantonale gli emolumenti per le richieste trasmesse via Internet.

#### **4.26. Emolumenti per altre prestazioni (art. 46 cpv. 2 e allegato 2)**

Secondo l'ASCA, le verifiche supplementari presso i Comuni possono già essere eseguite nell'ambito della procedura ordinaria, quando risulta impossibile richiamare i dati personali da Infostar. In virtù della nuova procedura di rilascio, i Comuni non percepiranno più alcun emolumento. Dato che i Comuni continueranno in ogni caso a essere responsabili per la tenuta dei registri, l'ASCA chiede che essi percepiscano un'indennità e propone pertanto di aggiungere una nuova lettera all'articolo 46 capoverso 2: *«richiamo e controllo dei dati personali dal registro del controllo degli abitanti conformemente all'articolo 10 capoverso 1»*.

L'ACS, viste le prestazioni fornite dai Comuni nel rilascio dei documenti d'identità, esorta a introdurre nell'ordinanza l'obbligo per i Cantoni di cedere ai Comuni una quota degli emolumenti a titolo di copertura dei costi.

Secondo il VAE, occorre prevedere delle indennità per i Comuni consultati nel quadro del rilascio di documenti d'identità.

#### **4.27. Adeguamento degli emolumenti (art. 48 cpv. 1)**

A giudizio dell'UFSC, i costi sostenuti dagli uffici dello stato civile non vengono mai presi in considerazione quando si applica il principio della copertura dei costi per il rilascio dei documenti d'identità, anche se gli uffici dello stato civile mettono a disposizione i dati primari e avrebbero quindi diritto al rimborso di una quota delle entrate riscosse dall'autorità di rilascio.

Anche l'AVZ si rammarica del fatto che il principio della copertura dei costi non venga affatto applicato agli uffici dello stato civile, malgrado i dati di questi ultimi siano consultabili in Infostar. A questo proposito, l'AVS ricorda che Infostar è finanziato congiuntamente da Comuni e Cantoni. In Svizzera, gli uffici dello stato civile responsabili della gestione dei dati non sono infatti sempre autorità cantonali.

SO è dell'avviso che, al termine della fase introduttiva (ossia della fase di consolidamento), sarà necessario verificare se gli importi degli emolumenti sono conformi ai principi di copertura dei costi e di equivalenza.

AG, BE, FR, GL, JU e NW condividono l'intenzione di verificare, una volta trascorsa la fase di consolidamento, se gli emolumenti sono conformi al principio di copertura dei costi e, se necessario, di adeguarne gli importi (per BE e la FUCP in caso, ad esempio, di variazioni di oltre il 5 per cento). Raccomandano di svolgere, in seguito, tali verifiche periodicamente.

#### **4.28. Rilascio a titolo gratuito di un documento d'identità sostitutivo (art. 52 cpv. 4 e 7)**

Secondo l'articolo 52 capoverso 4, quando il termine di consegna non viene rispettato, il richiedente ha diritto, se necessario, a ottenere gratuitamente un passaporto provvisorio. NW, OW, SG, UR, VS, ZG e la FUCP segnalano l'assenza di una disposizione che stabilisca che la Confederazione o il Cantone percepiscono dalla rispettiva controparte un'indennità per i costi sostenuti, qualora non siano direttamente responsabili del mancato rispetto del termine di consegna.

AG, BE, OW, UR, VS, ZG e la FUCP chiedono di percepire un'indennità per le spese supplementari (personale, infrastrutture) che dovranno sostenere per verificare l'autorizzazione al rilascio gratuito dei documenti e per gestire l'intera procedura di richiesta. Chiedono che se l'autorità di rilascio non è responsabile del ritardo nella consegna, essa debba ricevere un'indennità da parte della Confederazione. A tale proposito, osservano che la Confederazione fattura loro già oggi le spese quando commettono errori nel rilascio dei documenti d'identità. Chiedono inoltre di sancire che il titolare del documento d'identità non ha diritto di richiedere un'indennizzo per le spese sostenute (spese di viaggio per recarsi personalmente presso gli uffici dell'autorità, perdita di tempo, ottenimento o trasmissione del visto).

AG, BE, NW, OW, UR, VS, ZG e la FUCP propongono la seguente formulazione per il capoverso 7 dell'articolo 52, con cui tra l'altro intendono precisare il concetto di «inutilizzabilità»: *«Se il documento d'identità, nonostante sia stato trattato con cura, non è più utilizzabile a causa di un difetto dovuto alla scarsa qualità o se il microchip non funziona più, fino alla sua scadenza al titolare è rilasciato gratuitamente un nuovo documento d'identità. La richiesta deve essere effettuata conformemente alla sezione 2 (art. 9 - 14). Il titolare non ha diritto a un'indennizzo delle spese.»*. BE, OW, UR, VS, ZG e la FUCP ritengono inoltre che saranno presentate richieste di sostituzione gratuita del documento quando l'immagine del viso non corrisponde più esattamente a quella riportata sul documento (in

particolare nel caso dei bambini). Sostengono tuttavia che abbreviare la validità del documento non sia una soluzione adeguata per risolvere il problema.

OW, UR, VS, ZG e la FUCP suggeriscono di limitare i compiti dei Cantoni all'esame della richiesta. La loro proposta prevede che venga prodotto un nuovo esemplare del documento ancora in corso di validità, senza la necessità dunque di trasmettere una nuova richiesta e senza l'obbligo per le autorità di registrare nuovamente i dati biometrici.

Poiché non è possibile prevedere quanti documenti d'identità dovranno essere rilasciati gratuitamente, BE chiede di fissare un tetto massimo (1 per mille per ogni tipo di documento), al di sopra del quale i Cantoni potranno percepire dalla Confederazione la corrispettiva quota di emolumenti.

ZH chiede che, nei casi previsti all'articolo 52 capoversi 4 e 7, i Cantoni possano richiedere alla Confederazione la quota di emolumenti loro spettante.

BS invita a precisare, per motivi di chiarezza, al capoverso 7 il concetto di «trattare con cura» e di onere della prova, specificando se spetti al cliente o all'ufficio dei passaporti dimostrare che il passaporto sia stato trattato o meno con cura.

FR è del parere che sia impossibile per i Cantoni determinare se un microchip non sia più utilizzabile a causa di incuria nel maneggiarlo o per altri motivi.

GR ritiene che, per quanto riguarda l'assunzione delle spese a sgravio dei clienti, in caso di difetti del documento d'identità, non vi sia alcuna norma che disciplini la copertura dei costi dovuti agli oneri supplementari sostenuti dalle autorità cantonali.

Secondo LU e NW, la qualità deve essere un criterio determinante ai fini dell'acquisto dei microchip. Grazie alla qualità del microchip, è infatti possibile scongiurare, anche in caso di uso frequente, qualsiasi danno al passaporto per tutto il periodo di validità, sempre a condizione che esso venga trattato con la dovuta cura.

#### **4.29. Periodo transitorio (art. 61<sup>ter</sup> e 61<sup>quater</sup>)**

AG, BE, NW, OW, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP chiedono di stabilire un periodo transitorio di due anni al massimo. AG, NW, OW, UR, VS, ZG e la FUCP propongono la seguente nuova formulazione: *«I Cantoni possono prevedere la possibilità di richiedere le carte*

*d'identità al Comune di domicilio durante un periodo transitorio di due anni al massimo. A partire dal 1° marzo 2012 la nuova procedura di richiesta (sezione 2) si applicherà a tutti i documenti d'identità».*

Il SAB ritiene che anche in futuro si dovrebbero poter richiedere le carte d'identità senza microchip presso il Comune di domicilio. Secondo GCH, SO, CP, USAM e VAE, occorre continuare a garantire ai cittadini la possibilità di richiedere presso i propri Comuni di domicilio le carte d'identità senza microchip. Dello stesso avviso sono AVZ e UFSC. SO sostiene che tutti i richiedenti debbano avere il diritto di scegliere una carta d'identità non biometrica (utile ad esempio per identificarsi presso uno sportello bancario).

GR chiede invece alla Confederazione di opporsi al mantenimento della carta d'identità senza dati biometrici, visto che una carta d'identità che non consente di viaggiare è una carta priva di senso.

Per ragioni di uniformità e di adeguamento agli accresciuti standard di sicurezza, AR ritiene che trascorso il periodo transitorio di due anni non dovrà essere più rilasciata alcuna carta d'identità sprovvista di microchip.

Un cittadino chiede di adeguare l'articolo 61<sup>ter</sup> capoverso 2 e il titolo dell'articolo 61<sup>quater</sup>, sostituendo «*carte d'identità senza microchip*» con l'espressione «carte d'identità».

#### **4.30. Allegato 1 (ad art. 30 cpv. 1)**

Poiché in ISA è possibile registrare, sotto «stato del documento d'identità», un «testo stato» (circostanze che hanno condotto allo stato del documento), nove partecipanti alla consultazione (AG, BE, GL, OW, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP) chiedono di estendere i diritti di accesso a «testo stato» analogamente a quanto già fatto per lo «stato del documento d'identità».

#### **4.31. Allegato 2**

Si suggerisce di indennizzare separatamente le autorità di rilascio per eventuali oneri supplementari sostenuti per effettuare delle verifiche. Le tariffe di riferimento potrebbero essere quelle previste dall'«Allegato 2, emolumenti per altre prestazioni (art 46.), lett. a» alla voce «supplementi facoltativi» oppure quelle dei rispettivi Comuni o città (UCS).